

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CASADEI LUCCHI, VERCESI, LAMA, FERRARA Pietro, TOTH, ANGELONI, ANTONIAZZI, BERLINGUER, BOSSI, BOZZELLO VEROLE, COLETTA, CONDORELLI, FLORINO, MARIOTTI, NEBBIA, NIEDDU, PERUGINI, REZZONICO e ZUFFA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1990

Igiene e sicurezza del lavoro agricolo

ONOREVOLI SENATORI. - L'attività lavorativa in agricoltura ha proprie caratteristiche peculiari che la differenziano notevolmente da altri settori.

Sinteticamente possiamo individuare dette caratteristiche così:

forte presenza nel settore di aziende condotte direttamente, senza ricorrere alle mani d'opera dipendente ma usufruendo dell'ausilio dei familiari;

crescente presenza di aziende condotte *part-time*;

crescente presenza di aziende artigiane e industriali che lavorano per conto terzi;

elevato numero di aziende agrarie nel territorio e loro parcellizzazione che rende difficile la prevenzione;

lavori condotti in massima parte all'aperto, con esposizione del lavoratore agli agenti atmosferici con conseguenza per la salute (colpi di sole, di calore, reumatologie);

ritmi imposti dai cicli biologici delle colture (e dalle condizioni atmosferiche che li influenzano) oltre che dai cicli biologici delle varie specie animali allevate;

variazioni lavorative nel corso di una giornata, in ambienti di lavoro e con mezzi tecnici usati più disparati;

forte presenza di terreni declivi che condizionano la sicurezza delle macchine impiegate;

predisposizione delle colture alle lavorazioni meccaniche;

elevata età dei lavoratori agricoli, soprattutto autonomi;

forte incidenza degli infortuni fra i lavoratori autonomi.

Il disegno di legge tiene conto di queste caratteristiche e costruisce il progetto sulle seguenti basi:

1) necessità che per ciascuno dei mezzi tecnici impiegati in agricoltura (meccanici, chimici ed elettrici) il Ministro della sanità emani le norme di sicurezza per decreto (articoli 15, 19, 24, 30, 31 e 40);

2) conseguente attivazione dell'istituto dell'omologazione, facendo in modo che quanto già è attivato per certi fini (come è oggi per le macchine agricole autorizzate alla circolazione per strada) venga coordinato con gli organi tecnici del Ministero della sanità per le specifiche inerenti la sicurezza del lavoro (articoli 22 e 23);

3) per gli ambienti chiusi occorre l'esame preventivo del progetto in sede di espressione dei pareri sui nuovi insediamenti, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e dell'articolo 20, primo comma, lettera f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (articolo 14);

4) le norme di prevenzione devono valere per tutte le aziende, comunque condotte (articoli 1 e 2);

5) i servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro delle unità sanitarie locali vanno dotati di esperti del settore (articoli 7, 8, 9, 10 e 11);

6) i costruttori di mezzi tecnici sia meccanici che chimici devono tener conto anche della prevenzione (articoli 25, 26 e 42);

7) l'istituzione dei controlli sanitari per tutti i lavoratori agricoli (articoli 44, 45 e 46);

8) adeguamento dei servizi delle unità sanitarie locali alle esigenze della prevenzione in agricoltura (articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 47).

Il disegno di legge recupera e mantiene tutto quello che di utile e valido ai fini della prevenzione vi è nel decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956.

Per ottenere risultati positivi occorre agire anche su altri settori quali:

il rifinanziamento della legge n. 752 del 1986, in ordine alla innovazione della meccanizzazione agricola;

la modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968, per adeguarlo al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1988;

la piena attuazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988.

Così interagendo, le vecchie disposizioni normative con le modifiche ed il rifinanziamento di altre leggi e con la proposta formulata, possono veramente sortire effetti positivi per la salute e la incolumità di tutti i lavoratori agricoli.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

1. Le norme contenute nella presente legge hanno lo scopo di prevenire gli infortuni e le malattie professionali per coloro che - a qualsiasi titolo - esercitano l'attività lavorativa nel comparto agricolo, forestale e zootecnico.

Art. 2.

1. Le norme contenute nella presente legge si applicano:

a) alle aziende agrarie:

1) condotte con salariati (fissi o avventizi);

2) condotte direttamente dal proprietario, anche con l'ausilio dei familiari;

3) condotte in base a contratti di affitto, mezzadria, colonia parziaria, o altri contratti agrari;

b) alle aziende forestali - pubbliche o private - comunque condotte;

c) alle aziende zootecniche, anche se prive di terreno agrario;

d) alle aziende che esercitano la prima trasformazione dei prodotti agrari;

e) alle aziende agro-meccaniche che lavorano per conto terzi;

f) alle aziende - di qualsiasi tipo - condotte in forma associata e cooperativa.

Art. 3.

1. Le norme contenute nella presente legge si prefiggono lo scopo di tutelare:

a) i lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private;

b) i lavoratori autonomi, quali i coltivatori diretti, gli affittuari, i coloni ed i mezzadri, gli artigiani che lavorano per conto terzi.

Art. 4.

1. Tutte le tipologie di aziende indicate all'articolo 2 in seguito saranno sempre indicate con il termine generico di «aziende agrarie».

2. Le differenti categorie di lavoratori indicate all'articolo 3 in seguito saranno indicate con il termine di «lavoratori».

Capo II

OBBLIGHI E DOVERI

Art. 5.

1. Per prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori, i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i costruttori dei mezzi tecnici per l'agricoltura ed i commercianti e rivenditori degli stessi, devono rispettare gli obblighi indicati dagli articoli 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

Art. 6.

1. Tutti i lavoratori hanno l'obbligo di rispettare gli obblighi indicati nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956.

Capo III

STRUMENTI PER LA VIGILANZA

Art. 7.

1. La vigilanza sulla osservanza delle norme contenute nella presente legge compete alle unità sanitarie locali che la esercitano tramite i servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro.

2. Nell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è inserita, al ruolo professionale, la tabella *D-bis*, con il profilo professionale: «Agronomi», articolata sulle posizioni funzionali: «1) agronomo coordinatore; 2) agronomo».

3. Per l'accesso al rapporto d'impiego con le unità sanitarie locali, nel profilo professionale di cui al comma 2, sono considerati titoli idonei i seguenti diplomi di laurea: scienze agrarie, scienze forestali, scienze della preparazione alimentare, scienze della produzione animale.

4. Ai fini del rapporto d'impiego con le unità sanitarie locali, in riferimento al ruolo sanitario, tabella M - personale di vigilanza e ispezione - sono considerati titoli idonei i diplomi di perito agrario e di agrotecnico.

Art. 8.

1. I servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro, nell'espletamento della loro opera, si avvalgono del supporto tecnico dei servizi e presidi multinazionali di prevenzione, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS).

2. Alle prestazioni di supporto dell'ISPESL e dell'ISS (come quelle eventuali del CNR, dell'ENEA e di istituti universitari) i servizi delle USL accedono tramite gli Assessorati alla sanità delle Regioni.

Art. 9.

1. Per attivare particolari piani di prevenzione nel settore agricolo, forestale e zoo-

tecnico i servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro collaborano con i servizi di igiene pubblica e del territorio e veterinari.

Art. 10.

1. I servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro hanno accesso ai dati utili per le attività di prevenzione in possesso delle associazioni degli allevatori, degli enti economici agricoli, degli ispettorati all'agricoltura, dei servizi di igiene pubblica e del territorio e veterinari, del servizio contributi agricoli unificati (SCAU) nonché di ogni altro ufficio o ente pubblico.

Art. 11.

1. Per il raggiungimento degli scopi indicati all'articolo 1, il personale sanitario e tecnico dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro effettua ispezioni, svolge indagini conoscitive, inchieste sugli infortuni, attività formativa, informativa ed educativa.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I

AMBIENTI DI LAVORO

Art. 12.

1. Gli ambienti in cui viene svolta l'attività agricola, forestale e zootecnica si suddividono in:

- a) ambienti chiusi o confinati;
- b) aree aperte.

2. Gli ambienti di lavoro indicati alla lettera a) sono: cantine; frantoi, caseifici, mattatoi aziendali ed impianti per la lavorazione delle carni; molini aziendali ed altri locali per la preparazione dei mangimi; impianti di essiccamento o di maturazione

della frutta; essiccatoi per cereali e foraggi; celle frigorifere; sili; impianti per la selezione delle sementi; impianti per la disidratazione; impianti per la conservazione, selezione e confezionamento degli ortofrutticoli; depositi di sostanze chimiche; depositi di macchine agricole; depositi di carburanti e lubrificanti; magazzini per lo stoccaggio dei prodotti agricoli; officine; falegnamerie, stalle e ricoveri per animali; sale di mungitura, impianti di selezione e confezionamento uova; essiccatoi di polline; serre, *tunnels*; fungaie.

3. Gli ambienti di cui alla lettera *b*) sono costituiti dai terreni coltivati; dalle aree utilizzate a scopi di viabilità interna; dai resedi; dai terreni boscati; dai terreni incolti.

Art. 13.

1. Le disposizioni generali relative agli ambienti confinati sono quelle dettate dal titolo II, capo I, capo II, capo IV, capo V e capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, nonché dal titolo II (Disposizioni relative alle aziende industriali e commerciali) capo I e capo II, e dal titolo III (Disposizioni relative alle aziende agricole) del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956.

2. Per l'uso dell'energia elettrica nelle attività indicate alla lettera *a*) dell'articolo 12 si applicano le disposizioni del titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e della legge 1° marzo 1968, n. 186.

Capo III

NORME DI SICUREZZA

Art. 14.

1. Gli ambienti chiusi indicati nel comma 2 dell'articolo 12, prima della loro realizzazione ed in caso di ampliamento o di adattamenti, sono sottoposti a notifica in applicazione dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956

e dell'articolo 20, lettera *f*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. I locali destinati alla prima lavorazione dei prodotti agricoli (vegetali e animali), alla produzione di colture destinate all'alimentazione, all'allevamento di specie animali, alla trasformazione dei prodotti di origine animale e vegetale, allo stoccaggio e conservazione di derrate, devono possedere l'autorizzazione sanitaria preventiva.

3. Quando in detti locali sono detenute sostanze comburenti, combustibili o esplosive o quando nel ciclo lavorativo possono svilupparsi sostanze con dette caratteristiche occorre il nulla osta preventivo per la prevenzione degli incendi.

Art. 15.

1. Il Ministro della sanità - sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'ISPESL - stabilisce con appositi decreti i limiti massimi di accettabilità di concentrazione ed i valori limite di tolleranza dei diversi contaminanti (polveri, *aerosol* e nebbie) che si possono sviluppare negli impianti di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 12 per le lavorazioni ivi effettuate e le sostanze tossiche e nocive impiegate o prodotte nei cicli produttivi.

Art. 16.

1. La sicurezza degli ambienti indicati alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 12 si consegue realizzando:

a) sedi di impianto adatti alle lavorazioni meccaniche da eseguire ed alle macchine ivi impiegate;

b) sistemazione idraulica dei terreni;

c) capezzagne che consentano un sicuro movimento dei mezzi meccanici da conseguire anche con l'eliminazione di ostacoli e ingombri.

2. Ai conduttori di aziende agrarie ed ai titolari di aziende che lavorano per conto terzi è fatto obbligo di rispettare quanto disposto nel comma 1.

TITOLO III

NORME GENERALI DI PROTEZIONE
DI MACCHINE, IMPIANTI E ATTREZZI

Capo I

DISPOSIZIONI

RELATIVE ALLE MACCHINE AGRICOLE E FORESTALI

Art. 17.

1. Per macchine agricole e forestali si intendono quelle:

a) generatrici di potenza che può venire trasmessa anche a macchine operatrici (a fermo od in movimento);

b) per i lavori del terreno (iniziali; dirompenti; per la preparazione del letto di semina; per i lavori colturali);

c) per la concimazione;

d) per la semina e il trapianto;

e) per l'irrigazione;

f) per la distribuzione dei fitofarmaci e la manutenzione delle piante;

g) per la raccolta dei prodotti (foraggi, cereali, ortaggi, tuberi e radici, produzioni arboree, piante da fibra tessile), anche semoventi;

h) forestali;

i) per il trasporto;

l) per la trebbiatura.

Art. 18.

1. Tutte le macchine agricole e forestali generatrici di potenza, trasmessa - da fermo od in movimento - a macchine operatrici, e le macchine semoventi, devono essere provviste di protezione di sicurezza in relazione ai rischi connessi:

a) alla sicurezza dell'operatore, relativamente alla stabilità del mezzo;

b) alla trasmissione del moto, sia da fermo che in movimento;

c) alla modalità di attacco degli attrezzi, trainati o portati;

- d) alla realizzazione dei circuiti oleodinamici;
- e) alla realizzazione dei circuiti elettrici;
- f) al posizionamento degli scarichi dei motori.

Art. 19.

1. Le macchine di cui all'articolo 18 devono essere realizzate e mantenute in modo tale da:

- a) contenere la rumorosità entro il limite di 85 decibel, misurata all'orecchio del conducente;
- b) eliminare o ridurre le vibrazioni ai valori che il Ministro della sanità stabilirà con apposito decreto, dopo aver sentito l'Istituto superiore di sanità e l'ISPESL;
- c) eliminare o trattenere con idonei mezzi la polverosità di origine minerale, microbiologica e chimica;
- d) proteggere l'operatore dall'irradiazione termico dei motori endotermici.

Capo II

MACCHINE OPERATRICI VARIE

Art. 20.

1. Le macchine impiegate nel centro aziendale e negli ambienti confinati indicati alla lettera a) dell'articolo 12 sono quelle:

- a) per l'essiccazione dei cereali, dei foraggi e della frutta;
- b) per la selezione delle sementi;
- c) per la trinciatura dei foraggi e dei tuberi;
- d) per la preparazione dei mangimi;
- e) per i lavori di stalla, per la mungitura e la refrigerazione del latte;
- f) per le lavorazioni enologiche;
- g) per le lavorazioni delle olive ed il confezionamento dell'olio;
- h) per la lavorazione del latte e derivati;
- i) per la lavorazione delle carni;
- l) per la lavorazione, confezionamento e trasformazione degli ortofrutticoli.

Art. 21.

1. Le macchine di officina e di falegnameria delle aziende agrarie devono rispondere ai requisiti di sicurezza stabiliti nel titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955.

Capo III

OMOLOGAZIONE DI SICUREZZA

Art. 22.

1. Gli *standards* di sicurezza e le relative specifiche tecniche per le macchine indicate agli articoli 17 e 20 e per i dispositivi di sicurezza da applicare su di esse sono stabiliti dal Comitato europeo di normalizzazione. Quando ciò non si verifica vi provvederà l'ISPESL.

Art. 23.

1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati gli istituti pubblici che, in sede nazionale, provvedono all'omologazione di sicurezza della macchine indicate agli articoli 17 e 20.

2. L'omologazione sarà comprovata da apposita targhetta fissata sulla macchina (o parte di essa) e sul dispositivo di sicurezza, oltre che da certificato che sarà consegnato all'acquirente, che lo terrà a disposizione degli organi di vigilanza.

3. Quando l'omologazione di sicurezza è demandata al Ministero dei trasporti, questi vi provvederà sentito l'ISPESL.

Art. 24.

1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono appro-

vate le specifiche tecniche per le seguenti macchine:

- a) mietitrebbiatrici;
- b) falcia-trincia-caricatrici;
- c) presse-raccogliatrici.

Capo IV

OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI, DEGLI IMPORTATORI E DEI COMMERCIANTI

Art. 25.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate la costruzione, il commercio, la vendita, il noleggio, la concessione in uso, la utilizzazione di macchine, parti di macchine, attrezzature, impianti che non siano rispondenti alle norme previste dalla presente legge o che abbiano subito modifiche contrastanti con le norme di sicurezza.

Art. 26.

1. Le ditte produttrici e importatrici delle macchine indicate agli articoli 17 e 20 sono tenute a fornire all'acquirente un libretto di manutenzione ed uso nel quale siano ben evidenziate le misure di sicurezza adottate, i consigli per una corretta manutenzione, i rischi che l'utilizzatore corre con la loro rimozione.

2. Ai soggetti indicati al comma 1 ed ai commercianti è fatto divieto di reclamizzare - tramite immagini - le macchine o le parti di macchine e gli impianti privi delle misure di sicurezza.

3. È fatto obbligo ai costruttori e importatori di realizzare audiovisivi didattici che illustrino il corretto impiego, la necessaria manutenzione, i rischi ed i mezzi per prevenirli.

4. Gli utilizzatori delle macchine e degli impianti di cui al capo I, capo II e capo III del presente titolo non devono rimuovere durante il lavoro i dispositivi di sicurezza imposti dalle norme di omologazione.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI RELATIVE AL TITOLO III

Art. 27.

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente titolo si fa riferimento alle norme previste dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955.

Art. 28.

1. Appositi regolamenti emanati, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità favoriscono:

a) il rinnovo delle macchine, con la rottamazione di quelle vecchie;

b) l'introduzione, nel settore della tecnologia di sicurezza. I contributi assegnati in conto interessi dallo Stato e dalle Regioni per l'acquisto di macchine agricole ed impianti possono essere erogati solo quando vengono rispettate le norme di sicurezza.

Art. 29.

1. Tutti i mezzi meccanici attualmente in esercizio dovranno adottare i sistemi e le modalità di sicurezza di cui alla presente legge entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. Le imprese costruttrici di tali mezzi sono, in ogni caso, tenute ad effettuare gli interventi necessari per modificare i mezzi da loro venduti ai sensi del comma 1. Qualora tali imprese non siano più esistenti, gli utenti dei mezzi sono tenuti a provvedere direttamente.

3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità emanerà apposite direttive per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. A tale

scopo l'ISPESL individua le necessarie specifiche tecniche, anche ai fini dell'omologazione di componenti di impianti e di macchinari e di quant'altro necessario.

TITOLO IV
AGENTI NOCIVI

Capo I
SOSTANZE CHIMICHE

Art. 30.

1. È prescritto un impiego corretto ai fini di prevenzione delle sostanze chimiche impiegate in agricoltura, nella prima lavorazione dei prodotti e nella zootecnia, ed in particolare delle sostanze chimiche:

- a) di supporto alle colture;
- b) di difesa delle colture;
- c) detergenti e disinfettanti;
- d) di impiego zootecnico e veterinario.

Art. 31.

1. Tutte le sostanze chimiche indicate nell'articolo 30 ai fini della loro commercializzazione e vendita e del loro impiego devono essere sottoposte a provvedimento di registrazione presso il Ministero della sanità.

2. Il successivo decreto di registrazione deve riportare le caratteristiche tossicologiche - a breve ed a lungo termine - e le misure preventive da mettere in atto per prevenire danni ai lavoratori esposti.

Art. 32.

1. Il Ministero della sanità per i prodotti classificati come «molto tossici», «tossici» e «nocivi» stabilisce i «tempi di rientro», cioè il periodo che deve intercorrere fra la distribuzione di una sostanza chimica su di

una coltura e gli interventi agronomici sulla stessa. Per la stessa sostanza vengono stabiliti «tempi di agibilità», cioè il periodo che deve intercorrere fra un trattamento e l'agibilità del territorio trattato.

Art. 33.

1. La movimentazione dei presidi sanitari - dall'acquisto e immagazzinamento, fino alla distribuzione - deve essere registrata - a cura del titolare dell'azienda - sulle schede previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto.

Art. 34.

1. Le sostanze chimiche impiegate in agricoltura, devono essere conservate in appositi locali.

2. Le sostanze classificate «molto tossiche», «tossiche» e «nocive» devono essere conservate separatamente in locali appositi, od in armadietti o cassette, comunque chiusi a chiave.

3. Tutte le sostanze chimiche non possono essere ammassate in locali ove sono conservati gli alimenti, sia di uso umano che animale. I locali di deposito delle sostanze chimiche devono essere opportunamente segnalati con appositi cartelli di sicurezza.

Art. 35.

1. I criteri per lo stoccaggio di sostanze chimiche devono tener conto, oltre che della loro tossicità così come indicata al comma 2 dell'articolo 34, anche delle caratteristiche di infiammabilità, combustibilità ed esplosione.

Art. 36.

1. Nella manipolazione ed impiego di sostanze chimiche devono essere attivate

tutte le misure di sicurezza atte ad eliminare o a ridurre il rischio per il lavoratore, e, comunque, vanno rispettate tutte le indicazioni riportate sulle etichette e sui fogli illustrativi che accompagnano i prodotti.

2. I lavoratori devono far uso dei mezzi individuali di protezione di cui al capo IV del presente titolo.

Capo II

POLVERI VEGETALI E MINERALI

Art. 37.

1. Quando durante le lavorazioni, sia in ambienti chiusi che nelle aree aperte, si sviluppano polveri di origine vegetale e minerale, devono essere messi in atto gli accorgimenti per eliminarle. Quando non è possibile eliminarle del tutto, il lavoratore deve essere provvisto di mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Art. 38.

1. I servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro svolgono indagini ambientali per determinare la misura e la concentrazione delle polveri negli ambienti indicati al precedente articolo 37 e per ricercare l'eventuale presenza di micotossine e di acari.

Capo III

AMBIENTI INQUINATI

Art. 39.

1. Per i lavori in ambienti inquinati da agenti nocivi, o sospetti di inquinamento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956.

Capo IV

MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE

Art. 40.

1. Per mezzi protettivi si intendono:

a) indumenti, quali tute a due pezzi, guanti, stivali, cappelli e cappucci con copricollo;

b) protezioni delle vie respiratorie, quali semi-maschere, maschere a facciale intero, caschi protettivi;

c) filtri per polveri, per *aerosol*, gas e nebbie, misti;

d) protezioni applicate su mezzi meccanici semoventi.

Art. 41.

1. I mezzi di protezione da usare nella lavorazione in cui può esservi presenza di agenti nocivi, devono essere individuali e non possono venir impiegati da più persone.

2. L'ISPESL è incaricato della omologazione di tutti i mezzi individuali di protezione secondo gli *standards* del Comitato europeo di normalizzazione o - quando non esistono - studiati direttamente.

3. L'approvazione omologativa deve essere indicata su ogni parte del mezzo di protezione omologato.

Art. 42.

1. È vietato indossare gli indumenti protettivi per le sostanze chimiche in ambienti diversi da quelli destinati alle lavorazioni nocive o dagli spogliatoi.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI RELATIVE AL TITOLO IV

Art. 43.

1. I datori di lavoro hanno l'obbligo di rendere edotti i lavoratori sui rischi connes-

si all'impiego di sostanze chimiche ed al lavoro in ambienti polverosi o inquinati.

2. I fabbricanti, gli importatori ed i confezionatori di sostanze chimiche devono evidenziare nelle confezioni, o - quando non sia possibile farlo chiaramente - sulle istruzioni che devono accompagnare le confezioni, i rischi cui vanno incontro gli utilizzatori ed i metodi per prevenirli.

TITOLO V

SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Art. 44.

1. Si applicano anche alle aziende agrarie le indicazioni del capo IV, del titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, oltre a quelle specifiche del capo unico, titolo III dello stesso decreto.

2. L'acqua per abluzioni deve essere sempre garantita anche nei lavori in campagna.

Art. 45.

1. Per coloro che impiegano sostanze chimiche devono essere messi a disposizione spogliatoi con armadietti a tre scomparti distinti, per contenere gli indumenti personali, gli indumenti normali da lavoro e l'abbigliamento ed i mezzi individuali di protezione.

TITOLO VI

CONTROLLI SANITARI

Art. 46.

1. L'obbligo di visite mediche previste all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 concerne anche ai lavoratori agricoli.

2. La tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche previste dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, allegata allo stesso decreto, è integrata dalle voci previste nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 47.

1. Le visite mediche di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, relativamente alle lavorazioni di cui all'articolo 46 della presente legge, devono essere integrate da esami specifici mirati ai rischi a cui il lavoratore è esposto.

Art. 48.

1. Tutte le aziende agrarie hanno l'obbligo di tenere il registro degli infortuni già previsto dall'articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e dal decreto ministeriale 12 settembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 1958, n. 244.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49.

1. Per la parte non innovativa della presente legge si applicano le norme penali previste dal titolo XI del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, con la maggiorazione prevista dall'articolo 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In caso di violazione delle norme previste dal comma 2 dell'articolo 14 si applicano le sanzioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283.

3. In caso di violazione delle norme previste dall'articolo 33 si applicano le

sanzioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988.

4. In caso di violazione delle norme previste dal comma 3 dell'articolo 34 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 5 della legge n. 283 del 1962.

5. I conduttori di azienda ed i dirigenti sono puniti con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 15, 16, 18, 24, 26 comma 4, 32, 33, 34, 35, 36, 41 comma 1, 42, 43, 44 comma 2, 45, 46, 47.

6. Quando nell'azienda è occupata mano d'opera dipendente od equiparata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, le sanzioni di cui al comma 5 sono triplicate.

7. I costruttori, gli importatori, i commercianti ed i noleggiatori di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere sono puniti con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 6.000.000 in caso di violazione delle norme previste dall'articolo 26.

8. I produttori, gli importatori, i confezionatori, i commercianti ed i rivenditori che non ottemperano a quanto indicato all'articolo 31 sono puniti con l'ammenda da lire 3.000.000 e lire 6.000.000.

9. Nei casi di maggiore gravità i contravventori indicati nei commi 7 e 8 sono puniti con l'arresto fino a 3 mesi.

10. Per tutto quanto non previsto ai commi precedenti, i contravventori alle norme della presente legge saranno puniti con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000.

Art. 50.

1. Le norme indicate nella presente legge entrano in vigore dal 1° gennaio 1991.

TABELLA
(Articolo 46)

Causa del rischio	Lavorazioni o categorie di lavoratori	Periodo visite
Anti-parassitari di qualsiasi tipo	Lavoratori addetti ai trattamenti antiparassitari in agricoltura	Annuale e visita immediata quando il dipendente denunci o presenti segni di intossicazione
Vibrazioni trasmesse a tutto il corpo	Lavoratori addetti alla guida e all'uso delle macchine agricole	Triennale
Rumore	<i>Id.</i>	<i>Id.</i>
Polveri di fieno, di cereali e miceti	Lavoratori addetti ai silos, alle stalle, alla fienazione	Annuale e visita immediata quando il dipendente denunci o presenti segni di intossicazione